

Avvisi e programmazione

DOMANDA: Quanto alla validità della graduatoria approvata prima della modifica del regolamento n. 4/2017, come si concilia l'utilizzo di questa graduatoria con l'emanazione di un nuovo avviso con l'inserimento di alloggi disponibili?

RISPOSTA: La decisione di utilizzare gli alloggi disponibili per nuovi avvisi o per le graduatorie approvate prima della recente modifica normativa è di competenza dell'ente proprietario, la discrezionalità è esercitata previa valutazione dell'interesse pubblico perseguito, nel rispetto della disciplina regionale in materia, secondo cui:

- Il piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è attuato con l'emanazione, di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno, di avvisi pubblici comunali, riferiti all'ambito territoriale del piano triennale, per l'assegnazione delle unità abitative pubbliche e sociali. (art. 6 comma 3 L.R. 16/2016);
- Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, qualora si rendano disponibili unità abitative dopo la pubblicazione dell'avviso, l'ente proprietario può proporre l'assegnazione delle medesime unità abitative ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all'approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo (art. 15 comma 4 bis R.R.4/2017);
- l'ente proprietario è tenuto al rispetto degli obblighi di programmazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 R.R. 4/2017 (approvazione del piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali e dei suoi eventuali aggiornamenti, approvazione del piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali).

=====

DOMANDA: Una graduatoria non decade a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva del nuovo avviso?

RISPOSTA: Le graduatorie già approvate in applicazione della disciplina anteriore alle modifiche di cui al R.R. 2/2025 rimangono efficaci fino all'esaurimento degli alloggi disponibili, in applicazione della disciplina transitoria di cui al comma 12 quater dell'art. 28 R.R. 4/2017.

Si ricorda in linea generale che:

- l'ente proprietario è tenuto a emanare l'avviso pubblico di norma due volte all'anno e comunque almeno una volta nell'anno (art. 6 comma 3 L.R. 16/2016);
- l'ente proprietario può proporre l'assegnazione di unità abitative che si rendano disponibili dopo la pubblicazione dell'avviso ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all'approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo (art. 15 comma 4 bis R.R.4/2017).

=====

DOMANDA: È possibile scorrere graduatorie anche in presenza di successive graduatorie definitive approvate?

RISPOSTA: Le graduatorie già approvate in applicazione della disciplina anteriore alle

modifiche di cui al R.R. 2/2025 rimangono efficaci fino all'esaurimento degli alloggi disponibili, in applicazione della disciplina transitoria di cui al comma. 12 quater dell'art. 28 R.R. 4/2017.

In linea generale, il sistema regionale non prevede espressamente un termine di efficacia della graduatoria. È quindi possibile proporre l'assegnazione di unità abitative nell'ordine di una graduatoria già approvata, fino all'esaurimento degli alloggi disponibili inseriti nell'avviso che ha generato la relativa graduatoria, anche in presenza di successive graduatorie definitive approvate.

Con l'approvazione della successiva graduatoria non sarà invece più possibile applicare l'art. 15 comma 4 bis R.R.4/2017 e quindi non sarà possibile proporre l'assegnazione di unità abitative che si siano rese disponibili, utilizzando graduatorie approvate in base ad avvisi precedenti (art. 15 comma 4 bis R.R.4/2017).

=====

DOMANDA: Come si fa a scorrere una vecchia graduatoria su nuovi alloggi se ogni alloggio ha una sua graduatoria specifica?

RISPOSTA: L'attuale sistema dei servizi abitativi non prevede più da anni graduatorie per singolo alloggio. Al contrario, la preferenza indicata in fase di domanda non è vincolante ai fini dell'assegnazione dell'alloggio. L'art. 9 comma 3 prevede infatti che *“l'assegnazione da parte dell'ente proprietario è effettuata, ai sensi dell'articolo 15 comma 1, considerando, ove possibile, la preferenza espressa dal richiedente. Nel caso le unità abitative indicate dal richiedente non siano disponibili, l'ente proprietario assegna un'unità abitativa nella medesima zona o frazione o in un'altra limitrofa. Qualora in tali zone non vi sia disponibilità di unità abitative, viene assegnata un'unità abitativa ove disponibile. L'assegnazione dell'unità abitativa è altresì disposta in modo da assicurare l'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016, tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità.”*. Si considerino anche gli artt. 12 comma 1 e 15 comma 1 bis R.R. n. 4/2017.

=====

DOMANDA: Qual è il periodo di apertura e chiusura dell'avviso? Posso ad esempio aprire un avviso a inizio maggio e chiuderlo il 31.08.2025? La presentazione delle domande coincide con il periodo di apertura e chiusura dell'Avviso?

RISPOSTA: Il periodo di presentazione delle domande coincide con il periodo di apertura e chiusura dell'Avviso. I termini di apertura di un avviso sono disciplinati all'articolo 8 comma 2 r.r. 4/2017 secondo cui *“il termine per la presentazione delle domande di assegnazione, stabilito nell'avviso pubblico, non può essere inferiore a trenta giorni.”*

=====

DOMANDA: Nel caso si scegliesse di aprire l'avviso pubblico dopo il secondo adeguamento della piattaforma, è necessario attendere ulteriori atti normativi per chiedere ai Comuni di

deliberare in merito alle nuove percentuali introdotte dal Regolamento e, di conseguenza, per rivedere il Piano Annuale 2025?

RISPOSTA: L'aggiornamento del Piano Annuale 2025 sarà necessaria solo nel caso in cui si intenderà individuare:

- la soglia percentuale fino al 20% delle unità abitative disponibili nel corso dell'anno da destinare a una o più delle categorie di cui all'art. 14 (cfr. lett. c bis, comma 3, art. 4),
- il valore percentuale fino al 20% destinato alla Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, ricomprendendo l'eventuale quota percentuale a favore della Polizia Locale (cfr. lett. d bis, comma 3, art. 4).

=====

DOMANDA: In caso di nucleo familiare richiedente con la presenza di un disabile è il cittadino che può selezionare alloggio di metratura superiore o l'ente proprietario?

RISPOSTA: Il nucleo richiedente in fase di domanda può selezionare solo alloggi adeguati per metratura/numero componenti. Nel caso in cui all'interno del nucleo familiare sia presente un disabile, è stata sviluppata in Piattaforma una nuova opzione in capo all'ente proprietario, per consentire l'assegnazione di un alloggio non adeguato per superficie al nucleo con presenza di un disabile, in applicazione dell'art. 9 comma 2 r.r. 4/2017 secondo cui "L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente". Si segnala che l'esercizio della predetta opzione dovrà essere adeguatamente motivato.

DOMANDA: È possibile assegnare l'alloggio "in deroga" alla metratura in caso di nucleo familiare che presenti la condizione di disabilità?

RISPOSTA: Sì, ed era consentito anche prima del regolamento n. 2/2025. Con il primo adeguamento rilasciato il 2 aprile 2025, è stata sviluppata in Piattaforma una nuova opzione in capo all'ente proprietario, per consentire l'assegnazione di un alloggio non adeguato per superficie al nucleo con presenza di un disabile, in applicazione dell'art. 9 comma 2 r.r. 4/2017 secondo cui "L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente". Si segnala che l'esercizio della predetta opzione dovrà essere adeguatamente motivato in apposito form presente in Piattaforma.

DOMANDA: Il valore ISEE e gli anni di residenza risulteranno direttamente dalla piattaforma o si tratterà di una dichiarazione sostitutiva?

RISPOSTA: il valore ISEE e gli anni di residenza sono oggetto di dichiarazione sostitutiva da parte richiedente.

DOMANDA: il nucleo familiare, ai fini del riconoscimento della coabitazione, tiene conto dalla definizione di nucleo familiare richiedente rispetto ad altri residenti, oppure il riferimento è al nucleo rilevante per il calcolo dell'ISEE (stato di famiglia). Nello specifico, è possibile riconoscere la coabitazione rispetto a un nucleo di parenti convivente, dei quali soltanto alcuni componenti costituiscono nucleo richiedente ai fini della domanda SAP?

RISPOSTA: La verifica della condizione abitativa di cui al punto 6 dell'allegato 1 (Coabitazione) è effettuata sulla base della convivenza anagrafica di più nuclei familiari distinti. Il relativo punteggio viene riconosciuto soltanto nel caso in cui più nuclei anagraficamente distinti coabitino nello stesso alloggio e non nel caso di nucleo familiare unico dal quale alcuni componenti intendano staccarsi, presentando autonomamente domanda di assegnazione.

DOMANDA: E' possibile l'assegnazione in deroga di alloggi di metratura inferiore rispetto al numero di componenti del nucleo? Se il nucleo cresce dopo l'inserimento della domanda e non ci sono alloggi disponibili più grandi in avviso come si procede?

RISPOSTA: Le assegnazioni vengono effettuate sulla base dell'art. 9 comma 2 R.R. 4/2017.

L'art. 23 comma 6 bis Legge regionale 16/2016 prevede che, se, concluse le attività di assegnazione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 23, residuassero unità abitative non assegnate, le stesse potranno essere assegnate in deroga ai valori minimi e massimi di superficie utile residenziale stabiliti dalla tabella di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4, come segue:

- a) i valori minimi possono essere ridotti di non oltre il 20 per cento;
- b) i valori massimi possono essere incrementati di non oltre il 20 per cento.

La l.r. 16/2016 all'articolo 23 comma 6 ter (aggiunto con l.r. 11/2024) prevede che, se nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e l'assegnazione, si verifica una variazione del numero dei componenti familiari (per nascita, morte o provvedimento giudiziario) l'ente gestore può procedere all'assegnazione di un alloggio, se disponibile, corrispondente alla nuova composizione del nucleo familiare

DOMANDA: come funziona la riserva del 20% per gli indigenti nel caso di scorrimento di una graduatoria per la quale si rendono disponibili nuovi alloggi?

RISPOSTA: Le assegnazioni degli alloggi avvengono nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15 c. 1 del r.r. 4/2017, quindi a partire dalle domande in graduatoria dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per le famiglie residenti nel comune dove è ubicato l'alloggio richiesto, e nel rispetto della percentuale fissata dal piano annuale (articolo 4, c. 3 lett. c) e riportata nell'avviso pubblico. La quota di alloggi indicata nel piano annuale si riferisce ad una stima che gli enti proprietari fanno sugli alloggi presumibilmente disponibili, che di fatto potranno essere maggiori o minori di quelli indicati nel piano stesso. Trattandosi di una stima la percentuale del 20%, indicata nel piano annuale per gli indigenti, dovrà essere applicata agli alloggi effettivamente disponibili nell'anno solare.

=====

DOMANDA: Qual è il meccanismo della riserva di cui al nuovo comma 1 ter dell'art. 15, collegato all'art. 14?

RISPOSTA: con il nuovo comma 1 ter dell'art. 15 viene introdotta la possibilità, per ogni ente proprietario, di riservare fino al 20% delle unità abitative disponibili per l'anno di riferimento agli appartenenti a una o più delle categorie tra quelle previste all'articolo 14. A tal fine non è prevista una gerarchia tra le riserve, gli alloggi sono assegnati nel rispetto della graduatoria generale sulla base del punteggio ottenuto, dando la precedenza ai nuclei familiari che presentano le condizioni oggetto di riserva previste dall'avviso, in seguito si procede ad esaminare le domande dei richiedenti non appartenenti alle categorie.

L'introduzione della modalità di assegnazione tramite il meccanismo delle riserve sarà possibile dopo il secondo adeguamento della piattaforma informatica come previsto all'articolo 28, comma 12 quater, lett. b) R.R. 4/2017.

=====

DOMANDA: per quanto riguarda gli operatori che offrono supporto all'inserimento delle domande avete una mail a cui mandare domande per risolvere le situazioni "dubbe"?

RISPOSTA: si suggerisce di contattare il comune capofila o la sede Aler competente per territorio.

Allegato e punteggi

DOMANDA: in assenza dei requisiti per l'accesso ai SAP è possibile presentare la domanda per i SAT? come si giustifica la specifica introdotto al punto 5.A2 dell'allegato 1?

RISPOSTA: la modifica introdotta all'Allegato 1 al punto 5.A2 delle condizioni abitative specifica che il relativo punteggio spetta solo nel caso in cui il nucleo familiare che soggiorni nei SAT abbia tutti i requisiti per accedere ad un alloggio SAP. Detta modifica si è resa necessaria perché in base all'articolo 23, comma 13 della l.r. 16/2016, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, possono accedere ai SAT, anche soggetti in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria e in possesso dei soli requisiti economico-patrimoniali.

=====

DOMANDA: il punto 5 A1 è una condizione che si può applicare ai senza dimora? in quel caso quale autorità deve attestare la condizione di disagio abitativo?

RISPOSTA: Il riconoscimento della condizione di cui al punto 5 A1 non si applica ai soggetti senza fissa dimora le cui situazioni di fragilità e vulnerabilità, centrate sulla funzionalità della persona, comportano un percorso di accompagnamento e una serie di interventi per promuovere l'inclusione sociale e l'autonomia individuale che vanno oltre la soluzione del disagio abitativo.

In generale si rileva che, tra le autorità pubbliche competenti che possono attestare la condizione di abitazione impropria di cui all'Allegato 1, punto 5 A1 è ricompresa la Polizia Locale competente ad accertare, tramite appositi verbali, che il richiedente viva in un luogo

(auto, baracca, capannone, ecc.), la cui natura è inidonea all'abitazione, con il conseguente disagio che comporta temporaneità o provvisorietà.

Tra le autorità pubbliche competenti non rientrano enti o associazioni private (anche onlus o enti non profit e di beneficenza).

=====

DOMANDA: nel nuovo schema di avviso al punto 13 bis lettera b) è già presente il punteggio in caso di nuclei con un componente appartenente alle professioni sanitarie o di interesse sanitario. Il punteggio legato a professioni SSN è quindi attivo già dopo questo primo aggiornamento?

RISPOSTA: Lo schema tipo di avviso modificato dalla DGR 4108 del 24/03/2025 è stato aggiornato a seguito del rilascio del primo adeguamento informatico di cui alla lett. a) del comma 12 quater dell'art. 28 del r.r. 4/2017. L'aggiornamento dello schema tipo ricomprende anche la categoria di particolare e motivata rilevanza sociale dei lavoratori del SSN cui è riconosciuto il punteggio di cui all'allegato 1.

=====

DOMANDA: Tra coloro che appartengono alle professioni sanitarie che operano nel sistema sanitario nazionale possono essere ricompresi gli ASA che operano presso le RSA accreditate? Cosa si intende di interesse sanitario che operi in Lombardia nel SSN?

RISPOSTA: Le professioni sanitarie sono definite dall'art. 1 comma 1 della Legge n. 3/2018 come attuato dal decreto del Ministero della Salute del 13 marzo 2018 "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione". Le professioni di interesse sanitario sono quelle definite in modo residuale dall'art. 1 comma 2 della Legge 3/2018, secondo cui "Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1". Gli ASA risultano esclusi in quanto operatori di interesse socio-assistenziale.

Di seguito i link del Ministero della Salute in cui reperire l'elenco delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario

<https://www.salute.gov.it/new/it/tema/professioni-sanitarie/professioni-sanitarie/?paragraph=0>

<https://www.salute.gov.it/new/it/tema/professioni-sanitarie/professioni-sanitarie/?paragraph=1>

=====

DOMANDA: quali sono le professioni sanitarie o di interesse sanitario e quali i contratti ammessi (a tempo determinato, dipendenti di cooperative che lavorano per il SSN, partita IVA, ecc...).

RISPOSTA: Sono compresi i contratti a tempo determinato in essere al momento della domanda e dell'assegnazione (art. 15 comma 2 RR 4/2017). Per ragioni di certezza si ritiene di considerare:

- i dipendenti del SSN;
- i dipendenti degli enti accreditati (tra cui RSA accreditate);
- i lavoratori autonomi che abbiano in essere un contratto con SSN o con enti accreditati;
- sono esclusi i dipendenti di soggetti appaltatori non accreditati.

=====

DOMANDA: che il periodo di residenza inteso come continuativo non sia più cumulabile è specificato nelle modifiche introdotte con il Regolamento regionale n. 2/2025?

RISPOSTA: all'allegato 1 al r.r. 4/2017, alla voce "Periodo di residenza", è indicato che il punteggio viene riconosciuto in funzione del periodo di residenza continuativa nel comune e in regione precedente la presentazione della domanda.

=====

DOMANDA: il nucleo familiare, ai fini del riconoscimento della coabitazione, tiene conto dalla definizione di nucleo familiare richiedente rispetto ad altri residenti, oppure il riferimento è al nucleo rilevante per il calcolo dell'ISEE (stato di famiglia). Nello specifico, è possibile riconoscere la coabitazione rispetto a un nucleo di parenti convivente, dei quali soltanto alcuni elementi costituiscono nucleo richiedente ai fini della domanda SAP?

RISPOSTA: La verifica della condizione abitativa di cui al punto 6 dell'allegato 1 (Coabitazione) è effettuata sulla base della convivenza anagrafica di più nuclei familiari distinti. Il relativo punteggio viene riconosciuto soltanto nel caso in cui più nuclei anagraficamente distinti coabitino nello stesso alloggio e non nel caso di nucleo familiare unico dal quale alcuni componenti intendano staccarsi, presentando autonomamente domanda di assegnazione.

=====

DOMANDA: per il riconoscimento del punteggio per la condizione di rilascio alloggio, in caso di stipula di altro contratto di locazione, si deve tener conto se del contratto che abbia ad oggetto un alloggio adeguato al nucleo richiedente?

RISPOSTA: il punteggio per rilascio non viene riconosciuto in presenza della stipula di un contratto di locazione a prescindere dalle caratteristiche dell'alloggio e dalle condizioni (es. durata) del contratto.

=====

DOMANDA: quale punteggio si deve riconoscere ad un nucleo familiare composto da 3 persone, tutte maggiorenni di cui solo una di età superiore ai 70 anni?

RISPOSTA: se il nucleo familiare è composto da 3 persone tutte maggiorenni, di cui una sola con età maggiore di 70 anni, si riconosce la condizione di cui punto 1 lett. c). La condizione familiare del punto 1 lett. b), invece, prevede che tutti i componenti del nucleo, sia nel caso di

nuclei composti da una sola persona sia da più persone, debbano avere età superiore a 65 anni e pertanto non può essere riconosciuta nel caso indicato.

=====

Funzionamento Piattaforma informatica

DOMANDA: come si procede sulla Piattaforma, per aggiungere gli alloggi che si rendano disponibili nel corso del periodo di apertura dell'avviso?

RISPOSTA: è possibile aggiungere alloggi, che si sono resi disponibili dopo la pubblicazione dell'avviso, anche quando l'avviso risulta nello stato "CHIUSO". L'importante è che non sia ancora stata approvata la graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo, in caso contrario non sarà più possibile. Per aggiungere gli alloggi, si procede come per l'inserimento degli alloggi effettuato in fase di predisposizione dell'avviso.

=====

DOMANDA: oggi la Piattaforma non consente di caricare alloggi in Avvisi (già aperti in piattaforma e non ancora pubblicati

RISPOSTA: prima che l'avviso risulti pubblicato agli utenti, l'avviso risulterà nello stato "PREDISPOSTO". In questo periodo, che comincia dalla creazione dell'avviso fino a 24 ore prima della pubblicazione, la Piattaforma consente di caricare alloggi nell'avviso.

=====

DOMANDA: È stato introdotto un controllo / blocco sul valore ISP?

RISPOSTA: Non sussiste alcun blocco derivante dal valore ISP inserito dal richiedente in fase di domanda. La domanda verrà quindi inserita in graduatoria e spetta, successivamente, all'ente proprietario la verifica circa la sussistenza del relativo requisito per l'accesso.

=====

DOMANDA: nelle diverse condizioni compatibili o incompatibili, in fase di compilazione domanda compare solo un alert di incompatibilità o si attribuisce in automatico la condizione con maggiore punteggio?

RISPOSTA: All'utente verrà data soltanto la possibilità di indicare condizioni compatibili, non permettendo quindi di avere visibilità ed attribuire due condizioni incompatibili tra di loro

=====

DOMANDA: In merito agli avvisi di Alloggi nello stato di fatto, è possibile bloccare anticipatamente in fase di compilazione della domanda coloro che hanno un valore Isee inferiore a euro 3.000,00, in modo che la loro domanda non venga presentata, né istruita?

RISPOSTA: Attualmente non è possibile. Con il secondo rilascio previsto della Piattaforma sarà possibile bloccare la presentazione della domanda a coloro che hanno un valore ISEE pari o inferiore a 3.000,00 per avvisi per l'assegnazione di alloggi nello stato di fatto.
